

DELIBERAZIONE N. 81 DEL 21 DICEMBRE 2022

Oggetto: Nomina della Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 ed al Titolo II del CCNL "Funzioni Locali" 16 novembre 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele			X
3	Caiazza Raffaele	Abitazione	X	
4	Centanni Gelsomino	Sede EIC	X	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	X	
7	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
8	Gioia Francesco	DIMISSIIONARIO		
9	Palmieri Beniamino	Abitazione	X	
10	Parente Giuseppe			X
11	Parisi Salvatore	Sede EIC	X	
12	Pelliccia Massimo			X
13	Pirozzi Francesco			X
14	Pirozzi Nicola	Comune di Giugliano in Campania	X	
15	Rainone Felice	Sede EIC	X	
16	Romano Roberto	Sede EIC	X	
17	Sarnataro Luigi			X
18	Scotto Giuseppe			X
19	Supino Stanislao	In movimento	X	
20	Urciuoli Ernesto	Abitazione	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- con l'approvazione della legge 2 dicembre 2015, n. 15 (come modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26, 8 agosto 2018, n. 28, 7 agosto 2019 e n. 31, 28 dicembre 2021) la Regione Campania ha posto le condizioni per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII);
- è stato previsto, in tal senso, l'ATO unico regionale ed è stato istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- sono organi dell'EIC:
 - il Presidente;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Direttore Generale;
 - i Consigli di Distretto;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Comitato Esecutivo è l'organo deliberante;
- il Direttore Generale è l'organo amministrativo;
- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC;
- con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 alla legge regionale n. 15/2015 si è provveduto ad accelerare l'operatività dell'Ente Idrico Campano;
- le norme introdotte, di concerto con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2018, n. 142, hanno consentito che, dal 1° ottobre 2018, le funzioni dei soppressi Enti d'Ambito (istituiti con la legge regionale n. 14/1997) fossero assegnate all'Ente Idrico Campano;
- dal 1° gennaio 2019, conseguentemente, il personale dipendente dei soppressi Enti d'Ambito è stato trasferito all'Ente Idrico Campano
- con la deliberazione CE 26 ottobre 2022 n. 63 avente ad oggetto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021) sono stati approvati (in quanto assorbiti nel PIAO) gli atti fondamentali di pianificazione dell'Ente con particolare riferimento a:
 - a) Piano della Performance 2022-2024;
 - b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
 - c) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;
 - d) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;
- nella medesima deliberazione si è dato, altresì, atto dell'avvenuta approvazione del Piano della Formazione 2022 e del Piano Triennale delle Azioni Positive.

Considerato che

- il comma 3-bis dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. delinea i principi e le procedure concernenti la contrattazione nazionale, l'individuazione dei relativi comparti nonché l'ambito della contrattazione integrativa autonoma per ciascun Ente con le modalità testualmente riportate:

“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominata ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”

Ravvisata la necessità, a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL “Funzioni Locali” 16 novembre 2022, di procedere alla convocazione delle parti sociali ai fini dell’avvio della contrattazione decentrata relativa sia al triennio 2023/2025 sia all’annualità 2023.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 7 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni Locali” - Triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 16 novembre 2022 il quale recita testualmente:
 1. *La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
 2. *I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:*
 - a) *la RSU;*
 - b) *i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*
 3. *I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. (.....);*
 - l’art. 8 (*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni Locali” - Triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 16 novembre 2022 il quale recita testualmente:
 1. *Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.*
 2. *L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*
 3. *L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.*
 4. *Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).*
 5. *Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).*

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

- il CCNL triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022;
- le linee guida dell'ARAN in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Considerato che è necessario procedere alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica.

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, ove l'agente negoziale pubblico è di natura tecnica.

Evidenziato che spetta al Comitato Esecutivo il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la Delegazione trattante di parte pubblica.

Ravvisato che compete al Comitato Esecutivo la designazione dei componenti e tra questi, l'individuazione del Presidente della delegazione in parola.

Ritenuto di nominare, in ragione delle funzioni svolte e delle esperienze maturate, la Delegazione trattante di parte pubblica così come segue:

- prof. ing. Vincenzo Belgiorno - Direttore Generale - Presidente;
- ing. Francesco Petrosino - Dirigente - Componente;
- dott. Raffaele Ricciardi - Responsabile Settore Risorse Umane - Componente;

Dato atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa reso in calce ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 165/2001;
- i CCNL vigenti del comparto Funzioni Locali.

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1 di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica così come segue:

- prof. ing. Vincenzo Belgiorno - Direttore Generale - Presidente;
- ing. Francesco Petrosino - Dirigente - Componente;
- dott. Raffaele Ricciardi - Responsabile Settore Risorse Umane - Componente;

2 di dare atto che la Delegazione trattante opererà nell'osservanza delle direttive ed indirizzi dati espressi dal Comitato Esecutivo con apposito successivo atto deliberativo;

3 di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4 di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Generale

prof. ing. Vincenzo Belgiorno



Il Presidente

prof. Luca Mascolo

